



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER ANNI CINQUE, DI GAS MEDICINALI E TECNICI, OCCORRENTI PER LE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE /PROCURATORE

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI GAS MEDICINALI E TECNICI

Art. 1 –Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina la fornitura in somministrazione a norma degli artt. 1559-1570 del codice civile, di gas medicinali e tecnici, occorrenti per le esigenze delle Strutture Ospedaliere e Territoriali aziendali, nonché delle postazioni territoriali di soccorso del servizio di emergenza/urgenza (118) attivate nell'ambito del comprensorio aziendale.

L'appalto comprende, tra l'altro:

- **la fornitura dei gas medicinali e tecnici**, allo stato liquido e gassoso, richiesti nelle quantità necessarie a soddisfare le esigenze dei Presidi e Servizi Aziendali;
- **la messa a disposizione con relativa installazione in comodato gratuito dei serbatoi-erogatori fissi**, corredati di dispositivi di sicurezza e di gasificazione, per lo stoccaggio dell'ossigeno liquido presso i Presidi Ospedalieri di seguito indicati, comprensiva della manutenzione ordinaria, straordinaria, e degli eventuali interventi di emergenza:

- OSPEDALE DI MELFI
- OSPEDALE DI VENOSA
- OSPEDALE DI VILLA D'AGRI

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione adeguato numero di bombole e/o pacchi bombole contenenti ossigeno medicale allo stato gassoso compresso, in grado di sostituire integralmente ciascun serbatoio-erogatore criogenico per almeno 72 ore.

Le soglie di emergenza, fissate in funzione del consumo medi di ciascuna Struttura Ospedaliera, devono essere direttamente rilevate, controllate e registrate con appositi dispositivi, dal servizio di assistenza della Ditta aggiudicataria.

Le segnalazioni di allarme dovranno, altresì, essere inviate ad apposito quadro conforme alla normativa vigente EN installato presso un luogo presidiato di ciascuno degli Ospedali interessati.

- **Le spese per lo smontaggio dei serbatoi-erogatori fissi** al termine del periodo contrattuale.
- **il controllo della qualità dei gas medicinali erogati ai punti di utilizzo;**
- **la messa a disposizione di tutte le tipologie di bombole e contenitori per i diversi tipi di gas utilizzati**, nel numero, taglie che si renderanno necessarie per soddisfare le esigenze dei Presidi e Servizi dell'Azienda Sanitaria, da utilizzare sia nelle centrali di distribuzione gas medicinali, sia nei luoghi sprovvisti dell'impianto fisso o come emergenza, sia per l'alimentazione dell'impianto fisso delle autoambulanze;
- **la messa a disposizione di bombole** per le necessità delle singole postazioni territoriali di soccorso del servizio di emergenza/urgenza (118);
- **servizio di tracciabilità dei contenitori mobili contenenti gas medicinali** con sistemi informatici compatibili con quanto richiesto dalle normative in materia di distribuzione dei farmaci.

Le quantità e le tipologie di gas riportate nell'allegato capitolato tecnico, tengono conto del normale fabbisogno presunto annuo; esse, pertanto, devono ritenersi indicative e potranno subire variazioni quantitative in più o in meno, in relazione alle effettive esigenze dei singoli Presidi e Servizi dell'Azienda Sanitaria senza che per ciò la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo.

Pertanto i quantitativi effettivi saranno quelli risultanti dagli ordinativi di acquisto emessi di volta in volta in base all'esigenza dell'Azienda Sanitaria.

In considerazione della previsione portata dall'art. 20 della Legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, disciplinante la riorganizzazione della rete ospedaliera con trasformazione in Presidi Distrettuali degli ospedali di Venosa, Lauria, Maratea e Chiaromonte ove verrà svolta attività sanitaria territoriale, ovvero attività ospedaliera non per acuti, potranno verificarsi

diminuzioni anche consistenti nelle quantità delle forniture preventivate per dette strutture, con conseguente probabile aumento di quelle previste per gli Ospedali di Melfi e Lagonegro. Pertanto s'intendono autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative del servizio, ed eventi sopravvenuti ed imprevedibili.

Art. 2 -Terminologie

Nel testo del presente capitolato speciale, valgono le seguenti definizioni:

- Per **"Azienda Sanitaria"** s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- Per **"Ditta"** s'intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.

Art. 3 -Durata del contratto

La fornitura affidanda avrà durata di **5 (cinque)** anni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla stipula del contratto, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

E' escluso ogni rinnovo tacito. Nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto, e per garantire la continuità di somministrazione del gas medicinali e tecnici, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite, per un successivo periodo massimo di anni uno.

Al termine della fornitura, anche in presenza di nuova aggiudicazione a favore di altro fornitore, la Ditta si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire ai Presidi e Strutture interessate di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio della nuova fornitura.

La suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e, pertanto, in caso di inadempienza l'Azienda Sanitaria si rivarrà sul deposito cauzionale.

La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell'Azienda Sanitaria in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle funzioni o soppressione dei Presidi e Strutture utilizzatori, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda Sanitaria stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

Art. 4 -Controllo sulla esecuzione del contratto

L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.

La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 5 - Responsabile della gestione del contratto

Ai sensi dell'art. 300 del D.p.R. 05/10/2010, n. 207 i responsabili della gestione del contratto vengono individuati nei responsabili delle singole UU.OO. di Farmacia Ospedaliera e territoriale. Il responsabile della gestione del contratto, secondo le relative competenze, vigila sulla corretta esecuzione, fa predisporre gli ordinativi di fornitura e liquida le fatture relative alle forniture effettuate, relaziona sullo svolgimento della fornitura e, se del caso, segnala alla U.O. Provveditorato-Economato dell'Azienda Sanitaria i disservizi arrecati dalla Ditta nell'esecuzione del contratto, anche ai fini dell'applicazione delle penali e propone la risoluzione del contratto.

Art. 6 –Caratteristiche tecniche generali

I gas forniti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

I Gas medicinali devono avere i requisiti di purezza stabiliti nelle relative monografie della Farmacopea Ufficiale italiana, ultima edizione, e della Farmacopea Europea, e devono essere prodotti, immagazzinati e distribuiti dalla Ditta secondo la normativa vigente.

I gas tecnici dovranno possedere le caratteristiche per gli usi ai quali sono destinati.

La misurazione dei quantitativi dei gas liquidi forniti sarà effettuata al momento del travaso nell'apposito contenitore.

La Ditta dovrà, inoltre fornire, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, i gas per uso tecnico in contenitori mobili, adeguati alle esigenze dei vari servizi e nel rispetto della normativa vigente.

Per tutti i gas medicinali dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l'etichettatura dei recipienti dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.

I prodotti gassosi dovranno essere forniti in bombole in comodato d'uso gratuito, nel numero presunto di capacità geometrica indicate nel capitolato tecnico.

Le bombole dovranno essere corredate di:

- valvole dosatrici uso medico o industriali secondo le esigenze dell'Azienda Sanitaria;
- cappellotto di protezione delle valvole;
- dischetto di acciaio inox con punzonato "Per uso Medico" e numero di partita IVA o codice fiscale del proprietario della bombola (circolare 15 marzo 1990; D.M. 2 maggio 1991);
- etichettatura riportante il numero di lotto di produzione secondo quanto prescritto dalla Farmacopea Ufficiale;
- etichettatura nel rispetto delle norme previste per il trasporto, nonché per la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle merci pericolose, con le indicazioni delle informazioni fornite (simbolo di pericolo frasi di rischio/consigli di prudenza; nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore;
- numero ONU e denominazione del gas; numero CE (solo per gas singoli).

Le bombole inoltre dovranno essere rispondenti a tutte le normative per quanto riguarda collaudi e revisioni (DM 12 Settembre 1925; RD 12 maggio 1927 n. 824, art. 44; DM 19 aprile 2001 Ministero dei Trasporti e Navigazione), ai codici colore (norma europea EN 1089-3) per quanto attiene il corpo bombola e l'ogiva (DM 14 ottobre 1999 Ministero dei Trasporti e DM 14 agosto 2000 del Ministero della Sanità) e dovranno riportare la punzonatura del simbolo chimico del gas sull'ogiva (FU IX ed. DM 26 aprile 1985; I suppl. FU IX ed. DM 29 gennaio 1988).

Sarà obbligo della Ditta fornire le schede aggiornate per l'uso in sicurezza relative ai gas utilizzati dall'Azienda Sanitaria.

La Ditta dovrà fornire in comodato gratuito tre serbatoi criogenici con accessori (evaporatori), della capacità di almeno 5.000 (cinquemila) litri, per la fornitura di ossigeno allo stato liquido, da installare presso l'Ospedale di Melfi, l'Ospedale di Venosa e l'Ospedale di Villa D'Agri.

I serbatoi dovranno essere installati, collaudati e messi in funzione entro il tempo massimo indicato nei successivi articoli del presente capitolato speciale, con oneri completamente a carico della Ditta, incluse le tubazioni per i collegamenti alla rete attualmente esistente, garantendo comunque l'erogazione dell'ossigeno in rete anche durante i lavori.

I serbatoi erogatori, c.d. evaporatori freddi, dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza e gassificazione e dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- a) data di collaudo e di costruzione;
- b) specifiche tecniche: capacità temperatura max e min. di esercizio;
- c) schema dell'impianto in modo da consentire una rapida identificazione di valvole ed interruttori sui quali intervenire in casi di urgenza;
- d) adeguate strumentazioni e/o sistemi che consentano la rapida identificazione del tipo di prodotto contenuto.

I prodotti liquefatti saranno forniti e travasati a cura della Ditta in appositi serbatoi-erogatori fissi o mobili di stanza presso i Presidi dell'Azienda Sanitaria, precedentemente indicati.

Art. 7 - Beni forniti in comodato.

La Ditta dovrà concedere in comodato all'Azienda Sanitaria per tutta la durata della fornitura, i serbatoi-erogatori per l'ossigeno liquido e le bombole per gli altri tipi di gas, debitamente corredate dei manuali d'uso e delle certificazioni concernenti il possesso dei requisiti di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa in materia della sicurezza.

Le spese di trasporto saranno a carico della Ditta così come la messa in funzione e il loro ritiro.

L'Azienda Sanitaria si assume l'obbligo di custodire e conservare i beni di cui sopra con cura e con normale diligenza, e a non destinarli ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, e non cedere neppure temporaneamente l'uso a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e di restituirli alla Ditta al termine del contratto, salvo il normale deterioramento d'uso.

La proprietà del bene rimarrà, come per legge, alla Ditta.

La Ditta dovrà rendere dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto di risarcimento e ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Sanitaria nel caso di deperimento dei beni oggetto del comodato dovuto per cause non imputabili all'Azienda sanitaria stessa.

L'Azienda Sanitaria è sollevata da qualsiasi responsabilità, di ogni ordine e grado, anche di ordine fiscale, conseguente alla presenza di fatto e all'uso di tutte le bombole e degli impianti di contenimento, evaporazione, nonché delle apparecchiature per il rilievo dei livelli e della pressione sugli evaporatori, ivi compresa quella derivante da furto, incendio, danneggiamento da parte di terzi ed altri eventi dannosi, fra i quali quelli che possono essere cagionati alla salute di terzi per uso delle apparecchiature fornite in comodato, e ciò in deroga a quanto diversamente prescritto dal vigente Codice Civile a carico del comodatario, del depositario e del locatario.

La Ditta si impegna, altresì, a provvedere tempestivamente a proprie spese e cura al ritiro delle proprie bombole alla scadenza del contratto.

La Ditta dovrà porre il massimo scrupolo per assicurare la continuità della distribuzione dei gas alle utenze non venga compromessa a causa del compimento delle operazioni tecniche di sostituzione di erogatori esistenti.

Al termine del contratto, la Ditta avrà l'onere di recuperare tutte le bombole di sua proprietà, nei termini che saranno concordati con i servizi utilizzatori e tali da non compromettere le attività sanitarie.

Art. 8 - Adempimenti particolari connessi alla fornitura dell'ossigeno liquido

La Ditta dovrà provvedere, **entro 30 giorni lavorativi** dall'avvenuta stipulazione del contratto, alla installazione delle apparecchiature da fornire in uso gratuito (evaporatore freddo, bombole, contenitori, ecc.), e al loro allacciamento alle esistenti reti di distribuzione.

In particolare compete alla Ditta:

- coordinare prima del montaggio dei serbatoi lo smontaggio di quelli esistenti, avviare pertanto i contatti con le precedenti società affidatarie per concordare tutte le iniziative necessarie per ridurre al minimo le operazioni di sostituzione;
- installare presso ciascuna delle Strutture ospedaliere individuate al precedente articolo 1, l'erogatore freddo e le altre apparecchiature indispensabili per il suo funzionamento, inclusa la recinzione degli stessi con accesso esclusivo al personale autorizzato (ove necessario), all'eventuale modifica del basamento;
- eseguire ogni e qualsiasi opera secondo le buone regole dell'arte (edili, elettriche, impiantistiche etc.) che si rendesse necessaria per mettere in esercizio i serbatoi-erogatori, al fine di renderli perfettamente funzionanti.
Tutte le eventuali opere fisse (es. linee elettriche, etc), alla scadenza del contratto, rimarranno di proprietà dell'Azienda sanitaria.
- assicurare ogni collegamento di qualsivoglia natura per consentire la regolare funzionalità del serbatoio;
- eseguire ogni opera necessaria secondo le buone regole d'arte
- allacciare le tubazioni di alimentazione alla rete di distribuzione dei gas ed a quella di alimentazione elettrica;
- L'installazione e la gestione di dispositivi di rilievo e segnalazione a distanza, in tempo reale delle soglie di livello e di pressione dei serbatoi-erogatori fissi;

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE /PROCURATORE

- assicurarne la manutenzione e l'assistenza full-risk dei serbatoi-erogatori fissi con tecnici specializzati, mantenendo lo stesso in perfetta efficienza, provvedendo a quanto occorrente e necessario per le verifiche e collaudi periodici dovuti per legge;
- fornire all'Azienda Sanitaria l'assistenza per l'ottenimento dell'eventuale Nulla Osta dei Vigili del Fuoco;
- fornire idonea certificazione di collaudo dell'evaporatore freddo installato.
- fornire la dovuta e continua assistenza agli Enti preposti in caso di verifica e collaudi.

La Ditta dovrà assicurare, senza costi aggiuntivi, durante il periodo di sostituzione dei serbatoi la continuità dell'erogazione dell'ossigeno alle utenze, onde consentire le normali attività di istituto, mediante la fornitura in opera di bombole nelle quantità necessarie.

A tale scopo la Ditta dovrà presentare, per ciascuno dei Presidi Ospedalieri interessati, un piano operativo in cui siano illustrati i mezzi, le apparecchiature, le operazioni e la tempistica che adotterà durante il periodo di installazione dell'evaporatore freddo.

Nessun onere aggiuntivo dovrà derivare all'Azienda Sanitaria in conseguenza delle operazioni sopra elencate.

Qualora la fornitura cessi per scadenza contrattuale, risoluzione per inadempienza o altre cause e venga assegnata ad altro fornitore, la Ditta cessata si impegna a garantire che lo smantellamento dei propri impianti avvenga senza indugio e remore, nei tempi richiesti dalla Ditta aggiudicataria subentrante, affinché la stessa possa adempiere alle obbligazioni previste senza interrompere l'erogazione dei gas alle utenze.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si impegna a:

- comunicare formalmente all'U.O. Farmacia del Presidio interessato e alla U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, al momento del ricevimento dell'ordine, l'eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto;
- fornire i prodotti indicati in offerta per tutta la durata della fornitura;
- comunicare tempestivamente all'U.O. Farmacia e all'U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio le variazioni eventualmente intervenute nella composizione, nel confezionamento e in qualsiasi altro aspetto della fornitura dei prodotti aggiudicati.

Art. 9- Modalità di erogazione della fornitura -Consegne

La Ditta dovrà garantire, nell'ambito dei depositi presenti presso le Strutture dell'Azienda Sanitaria:

- a) la fornitura dei gas;
- b) la sostituzione dei contenitori vuoti con i pieni;
- c) il trasporto, la consegna ed il travaso dei gas allo stato liquido franco evaporatori e/o franco depositi o stabilimenti nel caso di serbatoi mobili.

L'Azienda Sanitaria comunicherà, di volta in volta, alla Ditta la quantità dei prodotti che devono essere consegnati attraverso l'emissione di un ordinativo di fornitura.

Per la fornitura dell'ossigeno nel serbatoio-erogatore si concorderà la programmazione degli approvvigionamenti con le UU.OO. di Farmacia dei singoli Presidi Ospedalieri interessati.

Il trasporto dovrà avvenire con automezzi con attestazione di idoneità e sicurezza per l'impiego al trasporto di gas allo stato fisico richiesto, e con personale addetto al trasporto in possesso del certificato di abilitazione alla guida dei veicoli trasportanti merci pericolose, appartenenti alla categoria gas compressi liquefatti e disciolti.

Le forniture dei gas medicinali a diversi gradi di purezza, FU e non FU e dei gas tecnici, avvengono dietro richiesta nelle quantità e qualità (indicate nel capitolato tecnico) necessarie alle attività sanitarie, per l'erogazione senza discontinuità dei gas richiesti per ogni singola utenza (ambulatori, servizio 118, guardie mediche, poliambulatori territoriali ecc.), con ritiro dei contenitori vuoti, la consegna dei suddetti contenitori nell'impianto di riempimento e la riconsegna degli stessi direttamente franco depositi di stoccaggio di ciascuno dei Presidi Ospedalieri e/o Strutture interessate.

Tale fornitura sarà espletata:

- attraverso il rifornimento periodico delle centrali di stoccaggio gas costituite da serbatoi criogenici per quei Presidi Ospedalieri ove è prevista l'installazione.
La Ditta, attraverso il sistema di lettura e controllo in tempi reali, provvederà alla gestione programmata delle consegne di gas allo stato liquido.
- attraverso la fornitura di contenitori mobili di diverse capacità contenenti i gas medicinali e tecnici richiesti. Sono escluse le consegne in blocco.

Potranno essere richieste, altresì, consegne di gas medicinali compressi in bombole, presso le infermerie delle Case Circondariali di Melfi e Potenza.

Le richieste di forniture conterranno tutti gli elementi necessari per la corretta fornitura dei prodotti, compreso se trattasi di "urgenza" o "emergenza".

Per "**urgenza**" s'intende una fornitura non ulteriormente procrastinabile in quanto causerebbe o danno per l'Azienda Sanitaria o interruzione dell'attività sanitaria, derivante da eventi che non è stato possibile prevedere.

Per "**emergenza**" s'intende uno stato critico di tipo sanitario (aumento imprevisto di utenza critica) o tecnico (avarie dei sistemi di stoccaggio o distribuzione).

Per le situazioni di urgenza e di emergenza le consegne dovranno essere effettuate nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro quel periodo di tempo durante il quale la continuità d'erogazione dell'ossigeno, sarà assicurata dalle bombole di sicurezza.

Per situazioni di massima emergenza, attraverso il controllo continuo della soglia di livello di emergenza e di quella di pressione di sicurezza, provvederà direttamente all'effettuazione di consegna straordinaria, nel minor tempo possibile e, comunque, entro 12 ore dalla chiamata.

Nel frattempo la continuità di erogazione dei gas medicinali dovrà essere assicurata dal sistema di stoccaggio di emergenza.

Le Strutture interessate dell'Azienda Sanitaria, dovranno essere tenute al corrente della situazione in corso attraverso sistemi di segnalazione ed allarme.

Le consegne dell'azoto liquido dovranno essere effettuate presso i locali degli ambulatori specialistici di dermatologia di seguito riportati, ovvero presso altro luogo all'interno del territorio dell'Azienda Sanitaria che sarà indicato sul buono d'ordine d'acquisto:

AMBITO TERRITORIALE DI VENOSA

- Distretto sanitario di base di Venosa e Lavello

AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA:

- Poliambulatorio B. Madre Teresa di Calcutta, situato in Potenza alla Via del Gallitello;
- Distretto Sanitario di Villa D'Agri, situato al Viale Colombo;
- Poliambulatorio di Sant'Arcangelo, situato nella frazione San Brancato

AMBITO TERRITORIALE DI LAGONEGRO

- Presso le U.O. di Farmacia degli Ospedali di Lagonegro, Lauria, Maratea e Chiaromonte.

Ogni consegna ordinaria di gas medicinali e tecnici, deve essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30, ovvero in orari da concordarsi con gli operatori addetti alla ricezione delle merci, entro i termini più avanti indicati, a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine, che di norma avverrà a mezzo fax (fa fede la data di trasmissione). Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo. Le consegne dovranno essere garantite anche su chiamata telefonica.

La Ditta sarà tenuta a verificare la completezza e correttezza dell'ordinativo ricevuto.

Nel caso della mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito della Ditta contattare prontamente la Struttura dell'Azienda Sanitaria che lo ha emesso e chiedere l'invio di un nuovo ordinativo corretto. La medesima Struttura Aziendale procederà all'annullamento del precedente ordinativo e all'emissione di uno nuovo, senza che la Ditta possa vantare pretese di alcun genere.

Le bombole cedute in comodato gratuito dalla Ditta, e quelle di proprietà dell'Azienda Sanitaria, dovranno presentarsi sempre perfettamente verniciate, prive di graffi e di ruggine. La Ditta dovrà farsi carico di prestare la massima diligenza durante le fasi di trasporto e

riempimento e provvedere alla verniciatura delle bombole a proprie spese quando le stesse risultano danneggiate e/o graffiate.

Per quanto concerne la fornitura di ossigeno liquido, gli operatori preposti assisteranno alle procedure di carico e misurazione, trasmettendo quindi il documento di trasporto alla U.O. di Farmacia Ospedaliera che emetterà l'ordine a consuntivo.

L'ossigeno liquido dovrà essere fornito direttamente nell'evaporatore freddo installato presso il Presidio ospedaliero, da effettuarsi mediante pompa, alla pressione di stoccaggio dei gas liquefatti.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare controlli quantitativi presso la pesa pubblica più vicina al sede del Presidio ospedaliero interessato.

Le operazioni di riempimento del serbatoio-erogatore di ossigeno liquido devono essere effettuate in assoluta sicurezza, delimitando e segnalando l'area di lavoro (qualora necessario).

Le consegne delle merci di volta in volta ordinate, dovrà avvenire tassativamente **entro le 36 ore dall'ordine (12 ore in caso di urgenza ed emergenza)**, anche in caso di scioperi, nevicate o impedimenti di altra natura e, in caso di emergenza, la Ditta dovrà provvedere all'approvvigionamento diretto dei gas, anche in assenza di ordine, che verrà successivamente regolarizzato in base alla documentazione prodotta.

Qualora non sia possibile la consegna nei termini sopra descritti, la Ditta dovrà provvedere alla consegna di un anticipo nella misura necessaria a garantire la regolarità dei Servizi interessati. Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che deve indicare, a titolo esemplificativo:

- codice Ditta identificativo del prodotto consegnato;
- descrizione dei beni (es. ossigeno medicinale liquido o gassoso, numero di bombole consegnate, Proprietario delle bombole), etc;
- Lotto di Produzione (per i gas medicinali muniti di AIC);
- Quantità consegnata, espressa con riferimento all'unità di misura di cui all'art. 4 del capitolato tecnico;
- Identificazione materie pericolose secondo vigenti normative ADR

Qualora l'U.O. Farmacia o l'U.O. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, ognuna per le proprie competenze, riscontrassero, anche in sede di prima consegna, la non conformità della fornitura, sia nella qualità sia nella quantità, ai requisiti richiesti e pattuiti e, qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, le stesse UU.OO. invieranno formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi entro un termine massimo di 24 ore.

In caso di inottemperanza da parte della Ditta, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di acquistare presso altre Ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo pagato dall'Azienda rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza stessa. Rimane salva qualsiasi altra conseguenza per interruzione di pubblico servizio.

In caso di bombole non completamente riempite, è facoltà dell'Azienda Sanitaria rinviarle alla Ditta, segnalando quanto sopra nel documento di trasporto.

Ai fini della liquidazione si riconoscerà come quantità unicamente quella controfirmata dal ricevente del servizio destinatario.

La sottoscrizione del documento di trasporto non impegna l'Azienda Sanitaria circa la qualità e quantità della merce scaricata, riservandosi essa ogni osservazione e contestazione con successiva nota raccomandata.

Art. 10 -Controlli quali-quantitativi

La Ditta dovrà assicurare il controllo, su tutta la catena di distribuzione dei gas medicinali, dalla loro fabbricazione o importazione fino alla fornitura al pubblico, così da garantire che i medicinali stessi siano conservati, trasportati e manipolati in condizioni adeguate.



L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare, con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo quantitativo e qualitativo all'atto della consegna dei prodotti.

I controlli sulle quantità fornite è di competenza esclusiva della U.O. di Farmacia e dell'U.O. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, ognuna per le proprie competenze.

Agli effetti della liquidazione delle fatture si riconoscerà come quantità quella accertata all'atto di ogni consegna.

Qualora dalla verifica di corrispondenza tra ordinativo di fornitura, documento di trasporto e prodotti forniti si rilevino difformità di quantità verrà data tempestiva comunicazione, via fax, alla Ditta attivando le pratiche di integrazione o reso.

L'Azienda Sanitaria metterà a disposizione, per il ritiro, i prodotti in eccedenza e non accettati entro 24 ore dalla segnalazione scritta e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi.

Qualora la Ditta non provveda al ritiro entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, l'Azienda Sanitaria potrà procedere, previa comunicazione alla Ditta, allo smaltimento dei prodotti a spese della stessa.

La Ditta dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati.

La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento della merce oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire risultano già fatturati, la Ditta dovrà emettere una nota di credito. Tale nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della fattura e dell'ordinativo di fornitura emesso.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, in assenza di precedenti giustificazioni della Ditta, la consegna sarà considerata parziale. In questo caso, fermo restando l'obbligo della Ditta di completare la fornitura, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare la penale.

Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Servizio Farmacia e/o dai Servizi utilizzatori.

L'Azienda Sanitaria potrà effettuare in qualsiasi momento, prelievi di campioni dei prodotti forniti ed utilizzati, per sottoporli ad analisi e prove onde verificarne la conformità ai requisiti qualitativi della F.U. ed a quelli indicati nel presente foglio. Le spese per le analisi qualitative saranno sempre a carico della Ditta.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali la Ditta è tenuta alla loro sostituzione entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione della U.O. di Farmacia. Nel caso in cui la Ditta non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria operare l'acquisto altrove, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico della Ditta unitamente alla penalità.

Qualora la Ditta non provveda alla sostituzione entro 10 (dieci) giorni dalla segnalazione, l'Azienda Sanitaria potrà procedere, previa comunicazione alla Ditta, allo smaltimento dei prodotti a spese della Ditta.

L'accettazione dei prodotti, da parte dell'Azienda Sanitaria, non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti dei prodotti consegnati, non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

Qualora, si riscontri l'esistenza di difetti, imperfezioni o comunque di vizi non rilevabili all'atto della consegna, che comportino discontinuità nella fornitura, si applicherà la penale.

Il controllo della qualità sarà effettuato dagli operatori designati dall'Azienda Sanitaria, i quali potranno effettuare in qualsiasi momento prelievi di campioni dai prodotti forniti ed utilizzati per sottoporli ad analisi e prove, onde verificarne la corrispondenza alle caratteristiche indicate nel presente capitolato speciale.

Nel caso in cui il prodotto risulti non conforme a quanto descritto nel presente capitolato, le spese di analisi saranno addebitate alla Ditta.

La Ditta dovrà, inoltre, provvedere all'immediata sostituzione con gas ben accettati all'Azienda Sanitaria, il cui giudizio sarà inappellabile.

Nel caso in cui la Ditta non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedervi mediante l'acquisto presso altro fornitore, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico della Ditta, unitamente alle penalità.

Le stesse penalità verranno applicate in caso di mancata somministrazione.

Le spese sostenute per l'approvvigionamento sostitutivo, aumentate della penale, verranno trattenute dall'Azienda Sanitaria, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto alla Ditta per le forniture già effettuate e, occorrendo, sulla cauzione.

Art. 11 -Vizi

L'accettazione dei gas oggetto del presente capitolato, da parte degli operatori dell'Azienda Sanitaria, non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti del gas consegnato, non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

In caso di difetti, imperfezioni o, comunque, di vizi non rilevabili all'atto della consegna, che comportino discontinuità nella fornitura, saranno applicate penalità a carico della Ditta.

Art. 12 -Assicurazione

La Ditta dovrà stipulare con una Compagnia di Assicurazione di primaria e riconosciuta importanza, una polizza assicurativa a favore dell'Azienda Sanitaria, di responsabilità civile per danni che si dovessero verificare a persone o cose per fatto della Ditta medesima o dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché dei danni provocati dai gas immagazzinati in contenitori di proprietà della Ditta, per un massimale non inferiore all'importo complessivo della gara.

Art. 13 -Rispetto dei termini contrattuali

L'installazione dei serbatoi-criogenici e la consegna dei prodotti di volta in volta richiesti, dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta inadempiente.

Pertanto l'Azienda Sanitaria potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

Art. 14 -Corrispettivo della fornitura –Revisione prezzi

I prezzi offerti in sede di gara di intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, saranno fissi ed invariabili, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, e dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzino Farmacia dei singoli Presidi ospedalieri di destinazione, a rischio della Ditta.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Per quanto riguarda il prezzi dei gas soggetti alle variazioni A.I.F.A., lo sconto di gara rimane fisso per tutta la fornitura.

Nel caso di diminuzioni, anche temporanee, del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'Agenzia Italiana per il Farmaco o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura dovrà essere ridotto, con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando comunque al nuovo prezzo al pubblico deivato, la percentuale di sconto offerto in gara.

Nel caso di aumento del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, il prezzo di fornitura sarà aumentato, con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando comunque al nuovo prezzo al pubblico deivato, la percentuale di sconto offerto in gara.

E' fatto obbligo alla Ditta di comunicare i nuovi prezzi di fornitura conseguenti alle variazioni di cui sopra per iscritto all'Azienda Sanitaria, entro quindici giorni dalla data del provvedimento. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa non sarà pervenuta.

Tutti gli ordinativi di fornitura trasmessi prima della data di tale comunicazione dovranno essere evasi applicando il vecchio prezzo; quelli trasmessi successivamente dovranno essere, invece, evasi al nuovo prezzo. Farà fede la data di trasmissione della comunicazione.

In caso di sostituzione di bombole di gas medicinali, derivanti da adeguamenti a provvedimenti ministeriali o a nuova autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), la sostituzione entro i termini di legge è da considerarsi a carico della Ditta.

I prezzi potranno essere sottoposti ad eventuale adeguamento, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., soltanto con riferimento alle voci di prezzo escluse dagli adeguamenti AIFA. Decorso i primi 24 mesi di fornitura, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice medio dei prezzi al consumo (FOI –Indice Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie e degli operai ed impiegati –Generale –variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente).

A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.

I gas che nel corso del periodo di validità del contratto di fornitura acquisiranno l'AIC, eventuali aumenti di prezzo saranno oggetto di negoziazione con l'Azienda Sanitaria.

Art. 15 -Acquisto di prodotti non espressamente richiesti in gara

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta la fornitura di prodotti diversi (riferite alla stessa categoria) da quelli indicate in gara, ed i cui prezzi saranno oggetto di negoziazione.

Art. 16 - Indisponibilità temporanea di prodotti.

In caso di temporanea indisponibilità di prodotti per causa di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria tale evenienza prima di ricevere eventuali ordinativi di fornitura relativi ai medesimi prodotti.

La Ditta dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità dei prodotti indicando la causa generante l'indisponibilità e il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile.

Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.

Art. 17 -Oneri fiscali

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è a carico dell'Azienda Sanitaria alla quale la Ditta dovrà addebitare in fattura ai sensi dell'art. 18 della Legge 20 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico della Ditta.

Art. 18 -Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217, sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

La Ditta che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria e alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Potenza.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

La Ditta si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Azienda Sanitaria sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE /PROCURATORE

esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

La Ditta è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della Ditta entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 la Ditta è tenuta, altresì, a comunicare all'Azienda Sanitaria gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il C.I.G. (codice identificativo gara).

La Ditta, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, la Ditta si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che l'Azienda Sanitaria si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Art. 19 -Fatturazioni e pagamenti

Per quanto riguarda l'importo relativo ai gas medicinali e tecnici, la fatturazione avverrà sulle quantità consegnate in relazione ai prezzi unitari offerti.

Le fatture relative alle forniture eseguite, redatte secondo le norme in vigore, formulate distintamente per ciascun Presidio Ospedaliero /Struttura territoriale, dovranno riportare nel testo:

- Il numero dell'ordine ricevuto;
- Il riferimento al documento di accompagnamento della merce;
- Il Presidio Ospedaliero/Struttura Sanitaria in cui è stata effettuata la consegna
- Qualità e quantità del prodotto consegnato, che dovrà corrispondere a quello richiesto.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria.

Le fatture devono riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.

Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture effettuate a differenti Strutture Ospedaliere /Strutture Sanitarie, e con riferimento a differenti buoni d'ordine.

Le fatture relative ai seguenti servizi dovranno essere emesse con la periodicità a fianco di ciascuno indicata:

- Servizio di tracciabilità dei contenitori mobili di gas medicinali (fatturazione bimestrale posticipata, redatte singolarmente per ciascuno dei Presidi Ospedalieri interessati)
- Servizio di analisi qualitativa dei gas medicinali (fatturazione semestrale posticipata redatte singolarmente per ciascuno dei Presidi Ospedalieri interessati).

La Ditta è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia; comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.



Le fatture dovranno essere intestate come segue, ed inviate al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA
CODICE FISCALE/PARTITA IVA 01722360763

E' fatto obbligo alla ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, indicando il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., comunicando tempestivamente eventuali intervenuti cambiamenti.

L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria si riserva, dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, di negoziare con la Ditta, in deroga al citato D.Lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento, ed il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 del Codice Civile, dopo la scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

Si riportano, di seguito le tabelle di conversione che saranno utilizzate per il calcolo dei prezzi qualora l'unità di misura richiesta nell'offerta sia diversa rispetto all'unità di misura espressa per la capacità del contenitore.

OSSIGENO MEDICINALE GASSOSO: pressione di carica 200 bar a 15°C –da lt. a mc

CAPACITA' (litri)	CONTENUTO DI O ₂ (m ³)
2,0	0,44
3,0	0,66
5,0	1,10
7,0	1,54
10,00	2,20
14,00	3,08
15,00	3,30
20,00	4,40
27,00	5,94
30,00	6,60
40,00	8,80
50,00	11,00

Per quanto riguarda, invece, il contenuto in metri cubi di ossigeno medicinale contenuto nei recipienti criogenici, si farà riferimento alle indicazioni contenute nel comunicato del Ministero della Sanità, pubblicato sulla G.U. del 25/01/1993.

Il tal caso contenuto di ossigeno (espresso come m³) è calcolato moltiplicando per 0,873 la capacità effettiva (in lt) di ossigeno liquido scaricato nei recipienti criogenici.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE /PROCURATORE



ARIA MEDICINALE: Pressione di carica 200 BAR

CAPACITA' (litri)	CONTENUTO DI ARIA (m ³)
5,0	1,00
7,0	1,40
10,00	2,00
14,00	2,80
27,00	5,41
30,00	4,97
40,00	8,01
50,00	10,00

AZOTO PROTOSSIDO: da lt. a kg.

CAPACITA' (litri)	CONTENUTO DI N ₂ O (kg)
5,00	3,75
10,00	7,50
14,00	10,50
27,00	20,25
40,00	30,00
50,00	37,50

ANIDRICE CARBONICA: da lt. a kg.

CAPACITA' (litri)	CONTENUTO DI C ₂ O (kg)
3,00	2,25
5,00	3,75
7,00	5,25
10,00	7,50
14,00	10,50
20,00	15,00

Art. 20 -Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all'Azienda Sanitaria, copia legale dell'atto di cessione, corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i.

L'atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell'Azienda Sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti della medesima Azienda Sanitaria.

I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il/i CIG di riferimento dell'appalto, e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità di cui al precedente articolo 16, si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Azienda Sanitaria quale stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Art. 21 -Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Nel caso in cui la valutazione del rischio della Ditta preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE /PROCURATORE



Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 –Variazione della ragione sociale

Eventuali modifiche della ragione sociale della Ditta dovranno essere comunicate con un anticipo di 30 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso di questa Azienda Sanitaria, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel prodotto offerto, e non alterino le garanzie previste per l'Azienda Sanitaria nel caso di eventuale inadempimento della Ditta.

Il consenso sarà espresso entro i successivi 30 gg, trascorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

Art. 23 -Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

In caso cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

Art. 24 -Ricorso a prestazione di terzi

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

Art. 25 -Scioperi

In caso di conflitto sindacale tra la Ditta e il proprio personale, od ogni altra situazione di vertenza sindacale o di sciopero, la ditta si obbliga a garantire tutte le prestazioni oggetto del contratto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

In caso contrario la Ditta non è liberata da responsabilità contrattuale da inadempimento.

Art. 26 -Obblighi di riservatezza

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE /PROCURATORE



L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le aziende hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. come espressamente indicato all'**art. 29** del presente capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresse.

Art. 27 -Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, nonché nell'utilizzo dei prodotti forniti per difetti e imperfezioni degli stessi, intendendosi fin d'ora l'Azienda Sanitaria sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

e dei quali danni fosse chiamata a rispondere, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

L'Azienda Sanitaria è altresì indenne, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 28 – Inadempimenti e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria, su segnalazione dell'U.O. Farmacia o dell'U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale, procede a contestare, mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate e ad assegnare un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata con provvedimento formale dell'Azienda Sanitaria.

La suddetta determinazione è da ritenersi esecutiva, nonostante la proposizione di gravame innanzi all'Autorità giudiziaria.

Nel provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria ritiene di disattenderle.

E' stabilita a carico della Ditta una penale per le ipotesi di seguito indicate e per il relativo importo.

Qualora la Ditta non installasse gli impianti per la fornitura di gas liquidi (serbatoi-contenitori) entro trenta giorni lavorativi dall'avvenuta stipulazione del contratto, e non avviasse la regolare fornitura, la stessa sarà soggetta al pagamento di una penale di € 300,00 per giorno di ritardo dalla data dell'inadempimento.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di stipulazione del contratto, e ciò fosse dovuto ad indisponibilità di mezzi e/o apparecchiature da parte della Ditta, l'Azienda Sanitaria darà via alla risoluzione del contratto con l'affidamento della fornitura al concorrente risultato secondo, purché perfettamente adempiente.

Qualora la Ditta non rispetti la tempistica del programma operativo inerente l'articolazione del della fornitura e/o dei servizi connessi (manutenzione dei serbatoi-evaporatori) durante il periodo contrattuale, sarà soggetta al pagamento di una penale di € 100,00 per ogni intervento e per ogni giorno di ritardo dalla .

Qualora la Ditta non intervenga nei tempi indicati previsti per la manutenzione dei serbatoi-evaporatori, sarà soggetta al pagamento di una penale di:

- per interventi in emergenza € 500,00 per ogni ora di ritardo
- per gli interventi in urgenza € 250,00 per ogni giorno di ritardo dalla data

dell'inadempimento.

Inoltre, l'ammontare della penale è fissato;

- nel 10% dell'importo della fornitura per la quale sono state riscontrate difformità qualitative rispetto agli obblighi assunti con il relativo contratto;
- nel 5% dell'importo della fornitura effettuata in ritardo per ogni giorno di ritardo nella consegna che non comporti il ricorso ad un altro fornitore, con un minimo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- nel 20% dell'importo della fornitura mancata in caso di ritardo nella consegna che comporti il ricorso ad altro fornitore, oltre agli eventuali danni di approvvigionamento urgente sul libero mercato, con addebito al fornitore delle eventuali maggiori spese sostenute.

In caso di ritardo o rifiuto delle consegne dei gas richiesti o nella sostituzione di quelli contestati (oggetto di contestazione), l'Azienda Sanitaria potrà rivolgersi per l'acquisto ad altro fornitore, addebitando alla Ditta inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi il diritto di richiedere il pagamento di penalità proporzionali all'inadempimento.

Nei casi di cui ai commi precedenti è comunque fatta salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria di richiedere il risarcimento del danno ulteriore nonché delle eventuali spese sostenute a seguito dell'inadempienza contrattuale.

L'applicazione delle penali sopra riportate saranno applicate dai Responsabili dell'esecuzione del contratto sulla base di un processo di constatazione del ritardo comunicato alla Ditta in concomitanza delle liquidazioni periodiche senza ulteriori formalità.

Ai fini della regolarizzazione contabile, la Ditta in caso di applicazione della penale, dovrà emettere nota di accredito di importo corrispondente.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria, in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda Sanitaria o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria la possibilità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 29 - Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà discrezionale di risolvere unilateralmente il contratto in qualsiasi momento, durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", con preavviso di 15 (quindici) giorni a mezzo lettera raccomandata A/R.

L'Azienda Sanitaria risolverà il contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- Per mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria;
- per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- Ai sensi dell'art. 3 –comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento,

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- Violazione degli obblighi di riservatezza come previsti all'art. 26 del presente capitolato speciale, che costituisce grave inadempimento e comporta il diritto dell'Azienda Sanitaria a dichiarare il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della Ditta ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE /PROCURATORE

- in caso del venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito dell'attività di diagnosi e cura per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei Presidi e Servizi utilizzatori;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente capitolato a condizioni economiche inferiori e la Ditta non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati a seguito dell'acquisizione della documentazione antimafia richiesta ai sensi del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, tentativi di infiltrazione mafiosa.
A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta è obbligata a comunicare all'Azienda Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto

L'Azienda Sanitaria ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- La Ditta non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- La Ditta non si conformi entro un termine di 15 giorni all'ingiunzione dell'Azienda Sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- La Ditta si renda colpevole di frode e/o grave negligenza, e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- La Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili alla Ditta medesima;
- La Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda Sanitaria;
- La Ditta non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- Dopo quattro contestazioni scritte e riscontrate veritiere, per deficiente qualità della merce rispetto al convenuto od insufficiente quantità rispetto al richiesto;
- Reiterati ritardi nelle consegne delle merci
- In caso di inadempimento che appaia di gravità tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti contrattuali (art. 1564 C.C.).

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria si riserva la possibilità di procedere ad aggiudicare la fornitura al secondo nella classifica di aggiudicazione.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'Azienda Sanitaria incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dalla Ditta, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura oggetto del contratto.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In considerazione della eventuale ipotesi che la Regione Basilicata centralizzi gli acquisti, inclusa anche la fornitura di cui trattasi, pervenendo ad aggiudicazione tramite gare uniche regionali, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, stante un preavviso di almeno trenta giorni.

L'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare alla Ditta per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.



Nei suddetti casi di recesso, la Ditta non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Art. 30 - Osservanza normativa vigente

La Ditta é responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

Art. 31 - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 32 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara _____
dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente capitolato speciale costituito da n. 19 pagine numerate dal n. 1 al n. 19, e di averne compreso la portata e gli effetti, accettando senza riserva alcuna, tutti i termini, le modalità e prescrizioni in essi contenuti, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

LOCALITA' E DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE /PROCURATORE
(INDICARE GENERALITA', QUALIFICA E FIRMA)

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE /PROCURATORE